

Milano, 1 febbraio 2018

# Nuove reati agroalimentari

*I pericoli nel piatto sono all'ordine del giorno e gli effetti collaterali della globalizzazione del mercato alimentare hanno comportato la contraffazione e l'adulterazione di molti prodotti Made in Italy. Per reprimere il fenomeno, perseguendo l'obiettivo primario di tutelare le eccellenze italiane e la salute del consumatore, è stato emanato un disegno di legge volto a punire, con sempre maggiore rigore, i reati agroalimentari.*

Il legislatore nazionale si sta muovendo in sincronia con il legislatore comunitario, con l'intento di apportare una serie di modifiche e riforme in materia dei reati penali alimentari. Possiamo, dunque, affermare che il 2018 si preannuncia un anno colmo di novità, a partire dallo scalpore e dall'interesse suscitati dal Regolamento europeo sui cosiddetti *novel food*.

Lo spirito riformatore che muove il legislatore è indubbiamente volto a tutelare maggiormente il *Made in Italy*, finalmente riconosciuto come un vanto tutto italiano, porre al centro del sistema il consumatore finale e, nel contempo, a prevenire l'infiltrazione di organizzazioni criminali nel settore.

Il Consiglio dei Ministri, sulla base di queste premesse, riunitosi a dicembre 2017, ha approvato il Disegno di Legge contenente "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" che si compone di 49 articoli e introduce una serie di nuovi reati tra i quali:

- il **disastro sanitario**, volto a punire e reprimere le condotte quali l'avvelenamento, la contaminazione o la corruzione di acque o di sostanze alimentari, ed introdotto al fine di evitare il propagarsi di un disastro ambientale che potrebbe ripercuotersi irrimediabilmente sulla salute pubblica (identificata come bene primario che trae il proprio fondamento giuridico nell'articolo 32<sup>1</sup> della Costituzione Italiana);
- l'**omesso ritiro di sostanze pericolose dal commercio**, che vede come destinatari gli operatori alimentari che, in ragione della propria attività commerciale, venuti a conoscenza della pericolosità per la salute di una o più derrate alimentari in loro possesso o già

commercializzate, non provvedano a disporre il ritiro immediato dalla vendita;

- e la cosiddetta **agro pirateria** (intesa come la contraffazione di un prodotto alimentare, attuata imitandone il nome, il marchio o l'aspetto) volta a sanzionare tutti quei produttori alimentari che, con l'intenzione di trarre un profitto, commercializzano i loro prodotti avvantaggiandosi, impropriamente, di denominazioni di origine (quali D.O.P., D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., BIO). Il reato mira a tutelare la buona fede del consumatore e reprimere le condotte che provocano un danno d'immagine a tutti i produttori che, realmente, hanno dedicato tempo e denaro nella ricerca sui propri prodotti per poter godere di uno o più di quei segni distintivi sopraindicati. Ben note sono, infatti, le truffe commerciali che, soprattutto all'estero, recano un danno d'immagine al *Made in Italy*, quantificabile in circa 60 miliardi di euro l'anno<sup>2</sup>: basti pensare alle numerose aziende che, utilizzando celebri denominazioni di prodotti tipici italiani, commercializzano prodotti come ad esempio *Zottarella*, anziché *Mozzarella*, piuttosto che *Italian pasta*, prodotta in realtà in Egitto<sup>3</sup>, generando ricchezza alle spalle della nostra nazione.

Un'altra grande novità è rappresentata dall'introduzione dell'articolo **445-ter c.p.**<sup>4</sup> con il quale si è operata una parificazione tra gli alimenti destinati al consumo umano e gli alimenti o mangimi destinati alla nutrizione degli animali. È un evidente segno di come il legislatore abbia fatto proprio il detto "siamo quello che mangiamo", perché, se da un lato si tutelasse l'uomo ponendo una particolare attenzione ai processi produttivi degli alimenti, ma dall'altro non si

<sup>1</sup> Art. 2 Cost.: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

<sup>2</sup> [http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-09-12/made-italy-dilaga-falso-tavola-pomarola-kit-mozzarella-venduto-inghilterra-danno-60-miliardi-152252.shtml?uid=ABJdNat&refresh\\_ce=1](http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-09-12/made-italy-dilaga-falso-tavola-pomarola-kit-mozzarella-venduto-inghilterra-danno-60-miliardi-152252.shtml?uid=ABJdNat&refresh_ce=1)

<sup>3</sup> [http://www.ansa.it/terraegusto/notizie/rubriche/prodtypici/2013/03/16/Alimentar-e-falso-Made-Italy-danno-60-ml-d-anno\\_8410564.html](http://www.ansa.it/terraegusto/notizie/rubriche/prodtypici/2013/03/16/Alimentar-e-falso-Made-Italy-danno-60-ml-d-anno_8410564.html)

<sup>4</sup> Art. 445-ter II co. c.p.: Agli effetti della legge penale per alimenti si intendono prodotti o sostanze alimentari ovvero mangimi destinati alla nutrizione degli animali.

tutelasse quello che poi diventa alimento per l'uomo, si correrebbe il rischio di esporlo a pericoli anche più gravi.

In linea con questo intervento normativo, si pone anche la volontà di punire con la reclusione, da uno a quattro anni, coloro che, diffondendo informazioni commerciali non veritiere<sup>5</sup>, creino le condizioni per cui il consumo di un determinato prodotto alimentare possa recare danni alla salute umana.

Di particolare importanza, inoltre, è l'introduzione dei **"Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare"**<sup>6</sup> (articolo 6 bis) anche per le imprese operanti nel settore. L'adozione dei modelli di organizzazione e di gestione (così come già prescritti dal Decreto 231 del 2001), dunque, avrà efficacia esimente o attenuante della eventuale responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria.

In particolare, gli oneri che incomberanno sulle imprese alimentari saranno relativi all'adesione e al rispetto degli standard informativi circa gli alimenti, alla verifica sul contenuto pubblicitario per garantire la coerenza tra il prodotto venduto e la pubblicizzazione dello stesso, alla vigilanza circa la tracciabilità di un alimento (offrendo la possibilità di ricostruire tutte le fasi di produzione e trasformazione di un alimento), a garantirne la qualità, l'igiene e l'integrità, e a ritirare dal commercio i prodotti richiamati come non conformi alle normative igienico-sanitarie.

Un'ulteriore incombenza che graverà sugli imprenditori del settore alimentare sarà quella di porre in essere tutta una serie di controlli circa la valutazione e gestione del rischio delle attività d'impresa legate alla produzione e commercializzazione degli alimenti e adeguare il modello gestionale adottato sulla base delle esigenze concrete che si verificheranno durante l'esercizio dell'attività d'impresa.

L'importanza di creare un sistema di vigilanza e controllo circa il modello societario di gestione prescelto sarà fondamentale per poter evidenziare eventuali carenze o violazioni significative delle norme in merito alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari e alle informazioni commerciali pubblicitarie adottate. Nelle imprese strutturate, queste attività potranno essere svolte dal Responsabile della produzione e dal Responsabile della qualità. Nelle piccole e medie imprese, questo compito potrà essere svolto anche da un soggetto solo, purché dotato dei requisiti di professionalità e competenza nel settore alimentare oltre ad avere poteri di controllo. Per quelle imprese, invece, che abbiano meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore ai due milioni di euro, queste funzioni possono essere svolte dal titolare dell'attività stessa purché abbia frequentato corsi di formazione adeguati presso enti accreditati<sup>7</sup>.

Non resterà che attendere gli sviluppi normativi successivi, con l'auspicio che il Disegno di Legge diventi, poi, Legge a tutti gli effetti e possa, da un lato, rappresentare un valido

riferimento per tutti gli imprenditori che operano nel settore alimentare e, dall'altro, un rafforzamento della tutela dell'ambiente, della salute dell'uomo e del Made in Italy.

Confidiamo quindi nel reato di agropirateria per la tutela delle imprese italiane, del know-how e del patrimonio culinario che ci contraddistinguono in tutto il mondo, per far finalmente scomparire dagli scaffali dei supermercati stranieri la Zottarella!

Nonostante il tentativo del legislatore di proteggere i produttori italiani ed i consumatori, l'Unione Europea sta ratificando, peraltro senza il consenso di tutti i Parlamenti nazionali, trattati bilaterali contenenti accordi di libero scambio volti di fatto ad autorizzare la realizzazione di imitazioni di prodotti italiani commercializzandoli non solo nei paesi di produzione, ma anche in tutti quei paesi che decideranno di ammetterne l'importazione.

L'accordo Mercosur (siglato con i paesi del mercato comune dell'America meridionale tra i quali Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) è la conferma dell'imminenza del pericolo<sup>8</sup>. L'effettiva applicazione dell'accordo, infatti, riconoscerebbe solamente 57 tipicità da tutelare sulle 291 denominazioni italiane Dop/Igp riconosciute dall'Unione Europea. Di fatto, quindi, meno del 10% delle eccellenze italiane sarà tutelato, e con l'approvazione dell'UE potremo trovare, anche sulle nostre tavole, il formaggio Asiago Made in Japan, il Grana carioca, il Reggianito ed il Parmesao oltre alla Mortadela ed al San Danielao.

Non resta che sperare nella mancata ratifica, da parte della maggioranza degli Stati membri, degli accordi internazionali al fine di tutelare le tavole dei consumatori ed il patrimonio alimentare nazionale!

<sup>5</sup>Art. 444 c.p.: *Informazioni commerciali ingannevoli pericolose. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440, 441, 442, 443 e dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 aprile 1962, n. 283, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pubblica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

<sup>6</sup>Disposizione già contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001 e rivolta a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, alle società o associazioni, anche prive di personalità giuridica (le società di capitali, le società di persone, le associazioni, le fondazioni, le società cooperative, le mutue assicuratrici e i consorzi).

<sup>7</sup>Per ogni eventuale approfondimento si consulti il testo del Disegno di Legge integrale al seguente indirizzo:

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/319980.pdf>

<sup>8</sup><http://www.coldiretti.it/economia/con-mercotur-ue-legalizza-falso-made-in-italy>

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: [news@slsavvocati.com](mailto:news@slsavvocati.com)

*La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.*